



**COMUNE DI TADASUNI**  
**Provincia di Oristano**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Assunta con i poteri del Consiglio)  
**N. 5 del 06-04-2021**

Copia

N. 5 del 06-04-2021

**Oggetto APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
: (D.U.P.) 2021-2023 E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 -  
2023-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.  
118/2011)**

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di aprile alle ore 16:50, in Tadasuni, nella sede comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Pierpaolo Pisu tratta gli affari posti all'ordine del giorno con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Pietro Caria

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 123 del 09/11/2020, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Tadasuni ed il Dott. Pierpaolo Pisu è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto legislativo n. 267/2000.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.

Vista la delibera dell'organo commissariale adottata con i poteri della Giunta Comunale n.8 in data 24.03.2021 ha approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;

Vista la delibera dell'organo commissariale adottata con i poteri della Giunta Comunale n.9 in data 24.03.2021, esecutiva, con la quale si approvava lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di

programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio

2015

.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

Dato atto che

- vengono rispettati i limiti minimo dello 0,30% e massimo del 2% delle spese correnti previste per la costituzione del fondo di riserva di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e il limite minimo dello 0,2% delle spese finali per l'iscrizione di un fondo di riserva di cassa;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 02.02.2021 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 - 2023;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 24.03.2021 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale 2021;
- G.C. 005/2020 quantificazione del valore delle aree edificabili ai fini della determinazione dell'imposta municipale propria sugli immobili (i.m.u.) confermata per l'anno 2021

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli*

***equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;***

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urban*

*o  
",  
,*

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenute richieste di emendamenti da parte dei consiglieri comunali;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- della responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 01 del 31.03.2021 acquisito al protocollo del Comune in data 02.04.2021 al n. 747, sulla proposta di "Bilancio di previsione 2021 - 2023 documenti allegati e Documento unico di Programmazione"
- della responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs n. 267/2000 in calce alla presente;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti: favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

**=Di approvare** il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.5 del 24.03., che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e relativi allegati, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'**allegato A)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2021 - 2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2021 - 2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D. Lgs n. 267/2000;
4. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
5. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 06-04-2021

Il Responsabile del servizio  
**F.to Tolu Paolina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 06-04-2021

Il Responsabile del servizio  
**F.to Tolu Paolina**

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Dott. Pierpaolo Pisu

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Matteo Manca

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n.      dal giorno      al giorno      ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Matteo Manca

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il      per :

Σ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000).

≤a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 gironi consecutivi (ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000)

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Matteo Manca

***Per copia conforme all'originale per uso amministrativo***

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Matteo Manca